

Avviso pubblico

Promozione della gestione forestale associata nel Lazio

FAQ

Domande pervenute fino al 03/03/2026

- 1. Nel caso della Pianificazione aziendale (PGAF) ed avendo già richiesto un contributo su altra linea di finanziamento per il 40%, ma attualmente in istruttoria, posso chiedere qui il restante 60%?**

Sì, fatti salvi gli impegni assunti nell'ambito dell'altra linea di finanziamento, rispetto ai quali dovrà essere resa specifica dichiarazione di insussistenza del divieto di cumulo.

- 2. È possibile acquistare vitelli o somari per garantire pascolo "antincendio" nelle aree limitrofe alla viabilità?**

NO, perché sono equiparabili a beni strumentali, che sono spese non ammissibili.

- 3. Il costo della fideiussione può essere coperto dai "costi generali e amministrativi"?**

NO, le spese per l'attivazione di garanzie necessarie alla richiesta dell'acconto (artt. 8 e 16 dell'Avviso) sono equiparabili a spese bancarie.

- 4. Qualora i soggetti partecipanti abbiano già i propri strumenti pianificatori, è necessario uniformare e riunire questa pianificazione?**

Non è obbligatorio riunire od uniformare gli strumenti, salvo che non sia funzionale al progetto presentato. Come già chiarito, tali pianificazioni devono coprire il periodo di validità del progetto.

- 5. Visto che l'associazione deve avere durata minima di 7 anni, è necessario che i requisiti rimangano immutati nel corso dei 7 anni?**

Sì, i requisiti devono permanere per tutta la durata dell'accordo.

6. Un'impresa boschiva senza proprietà di superfici forestali può accedere ai contributi per la certificazione?

Nel rispetto delle previsioni normative, il bando sostiene l'associazionismo tra detentori (a vario titolo) di superfici forestali; le risorse restano ad essi finalizzate; non è esclusa l'adesione di altre imprese, nella prospettiva di consolidare rapporti di filiera. Pertanto un'impresa boschiva che non conduce superfici boscate può partecipare all'associazione ma non contribuisce all'attribuzione del punteggio di cui al punto A3 e non può accedere ai contributi per la certificazione previsti per la sua categoria aziendale.

7. Si chiede se per le Comunità Montane, ammesse a partecipare, ai sensi dell'art. 3 "soggetti costituenti, paragrafo 5", si applichino le condizioni previste dall'art. 5 e se in particolare è necessario sottoscrivere un accordo tra la comunità montana e altri due enti ricompresi nella stessa, posto che la comunità montana è una forma associativa prevista dal d.lgs. 267/2000.

Ai fini del presente Avviso la forma associativa deve essere composta da almeno 3 soggetti che conducono direttamente i terreni; a questi possono aggiungersene altri che non dispongono direttamente di superfici boscate (tra cui anche associazioni già costituite *sensu latu* – leggesi anche le forme associative di cui al d.lgs. 267/2000). Nella fattispecie se gli altri due Enti, seppur rientranti nella Comunità Montana, conducono i boschi in autonomia, questi devono sottoscrivere l'accordo per garantire l'accesso ai punteggi correlati alla superficie gestita. L'adesione della Comunità Montana garantisce l'attribuzione di uno specifico punteggio anche se non gestisce direttamente superfici forestali ma ai fini dell'ammissibilità dell'istanza, all'associazione deve partecipare almeno un ulteriore soggetto oltre ai due comuni con superfici forestali gestite direttamente.

8. A3- Presenza di almeno un soggetto privato impresa forestale con codice ATECO 2.01-2.02-2.04 o imprese di prima trasformazione con codice ATECO 16.1 – 16.2 – 16.24 – 17. In merito al requisito di cui sopra l'impresa deve al contempo detenere superfici forestali?

Il punteggio A3 è attribuito in base alla presenza di almeno un'impresa con i codici ATECO indicati tra i soggetti costituenti detentrici di superfici silvo-pastorali. Resta fermo che, ai sensi dell'Art. 3, punto 6, l'accesso al sostegno è limitato alle sole imprese detentrici di superfici silvo-pastorali con idoneo titolo. Ne consegue che per poter beneficiare di punteggio aggiuntivo l'impresa forestale DEVE condurre delle superfici forestali. Nel caso non detenga superfici forestali può partecipare alla forma associativa fermo restando che l'ammissibilità sia garantita da almeno tre soggetti che conducono superfici.

9. A2-Numero di costituenti l'associazione detentori di superfici forestali. In merito al requisito di cui sopra gli utenti delle Università Agrarie, trattandosi di superfici agrarie e forestali gestite in maniera collettiva nel rispetto degli usi civici vigenti, possono far parte dell'associazione "garantendo la detenzione di superfici forestali con quelle collettive appunto"?

Gli utenti del demanio civico non possono essere conteggiati ai fini della numerosità dei partecipanti all'associazione costituenda, a meno che non siano titolari di specifica concessione amministrativa pluriennale, che superi la condizione di utente e che rechi espressa previsione di impegni correlati alla realizzazione di interventi di miglioramento e/o manutenzione, di durata idonea all'assunzione degli impegni previsti dal progetto.

10. Se lo strumento di gestione forestale scade durante i 7 anni, si ha il tempo per redigerne un altro?

Lo strumento di Pianificazione deve coprire l'intero periodo dell'accordo, ne consegue che sarà premura dei beneficiari procedere a predisporre idonei documenti per l'adeguamento o la proroga, eventualmente anche a valere sull'Avviso o successivamente con fondi propri.

11. Se un beneficiario conduce i terreni in forza di un contratto di affitto che scade prima dei 7 anni di durata minima dell'impegno, possono subentrare i singoli proprietari? E in caso, se i proprietari non dovessero più conferire i terreni all'affittuario possono partecipare ciascuno con il proprio Piano da redigere dopo la scadenza di quello societario?

Sì, devono subentrare salvo che non rinnovino il contratto all'affittuario e fermo restando la permanenza dei requisiti. A tal fine è stato predisposto un impegno a subentrare da parte dei proprietari dei fondi ALLEGATO D – NULLA OSTA DEL PROPRIETARIO DEL FONDO, da presentare obbligatoriamente in caso di contratti di affitto o similari. Rimane inteso che in caso di subentro dei Proprietari la gestione delle superfici deve in ogni caso essere attuata con Piano di Gestione Forestale.

12. Quali devono essere le modalità di richiesta dei preventivi per le indagini di mercato?

I preventivi possono essere richiesti anche per le vie brevi, purché vengano ricevuti dal richiedente in maniera ufficiale via pec o al protocollo.

13. Le spese di consulenza ed animazione territoriale sostenute prima della presentazione dell'istanza e riconducibili alla Tabella 2 – Spese generali ed amministrative dell'Avviso, possono essere rendicontate anche se sostenute precedentemente alla presentazione dell'istanza?

Sì, nei limiti espressi dal Bando e purché propedeutiche alla definizione del modello di governance ed alla costituzione della forma associativa.

14. Possono essere rendicontate le spese assicurative di responsabilità civile da attivare su specifici percorsi a tutela del gestore e dei fruitori?

Sì, in quanto sono spese strettamente connesse alla gestione della forma associativa. Per tale ragione ricadono nelle spese previste alla Tabella 2 dell'Avviso e per esse deve essere allegata analisi dei prezzi o idonei preventivi.